



COMUNE DI CONDOFURI

(Provincia di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 09 del 29/04/2010

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DELL'USO E DELL'FFITTO DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER USO PASCOLI;

L'anno **DUEMILADIECI**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE**, alle ore 10,30 convocato con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risulta:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>
1. Caccamo Antonino	<i>Sindaco</i>	SI	
2. Rodà Filippo	<i>Consigliere</i>		SI
3. Nucera Domenico Benito	<i>Consigliere</i>	SI	
4. Gasparone Sebastiano	<i>Consigliere</i>	SI	
5. Maisano Bruno	<i>Consigliere</i>		SI
6. Nucera Antonio	<i>Consigliere</i>	SI	
7. Modaffari Leonardo	<i>Consigliere</i>	SI	
8. Latella Daniele	<i>Consigliere</i>	SI	
9. Ravenda Francesco	<i>Consigliere</i>	SI	
10. Nucera Fortunato	<i>Consigliere</i>		SI
11. Chilà Pietro	<i>Consigliere/Presidente</i>	SI	
12. Romeo Domenico	<i>Consigliere/Vice Presidente</i>	SI	
13. Nucera Giovanni Saverio	<i>Consigliere</i>		SI
14. Mafrica Rocco	<i>Consigliere</i>		SI
15. Nucera Antonino	<i>Consigliere</i>		SI
16. Pizzi Antonio Domenico Egidio	<i>Consigliere</i>	SI	
17. Mafrici Antonella Maria	<i>Consigliere</i>		SI
TOTALE PRESENTI/ASSENTI		10	7

Seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, convocata con avvisi scritti notificati a tutti i consiglieri.

Il Consiglio era convocato per oggi alle ore 10,00 ed ha iniziato i lavori alle ore 10,30;

Presiede il **Presidente Chilà Pietro** il quale assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Consiglieri a voler trattare l'argomento in oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Rocco Artuso**;

Premesso che sulla presente delibera sono stati acquisiti i pareri a tergo riportati;

IL CONSIGLIO

DATO ATTO che il comune di Condofuri è titolare di un consistente patrimonio terriero ed è necessario regolamentare il pascolo di capi di bestiame allo scopo di meglio garantire i diritti propri e quelli di terzi;

VISTA l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'uso e dell'affitto dei terreni di proprietà comunale di proprietà del comune di Condofuri per uso pascolo;

VISTO il R.D. 30/12/1923 n. 3267 relativo al riordino e alla riforma della legislazione dei boschi e dei terreni montani;

VISTO il R.D. 16/05/1926 n. 1126 con cui si approvava il regolamento per la normativa appena citata;

CONSIDERATO che la Regione Calabria si è dotata del Piano Forestale Regionale di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 701 del 09/11/2007;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Calabria n. 450 del 27/06/2008 con cui venivano approvate le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale;

A maggioranza: Presenti e votanti 10, nessun contrario, astenuti 1 (Pizzi);

DELIBERA

Di approvare l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'uso e dell'affitto dei terreni di proprietà comunale di proprietà del comune di Condofuri per uso pascolo, composto di n. 17 articoli, che, qui allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

IL PRESIDENTE

Chiriacaro



IL SEGRETARIO

Dr. Arturo Rocco

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
IL FUNZIONARIO
Resp. del Servizio Ragioneria

Annotato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e art. 183 del dlgs 267/2000, l'impegno di spesa di L.

Al cap. del bilancio.....

ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data _____

Prot. N. 1004841 li 04 MAG. 2010
Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del dlgs n.267/2000 e con invio a:

- PREFETTO DI REGGIO CALABRIA**
(ai sensi dell'art. 135 dlgs 267/2000)
- AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**
(art. 125 dlgs 267/2000)

il Messo comunale

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 04 MAG. 2010 AL _____

Reg. _____

IL MESSO COMUNALE

ORIGINALE

Il Segretario Comunale

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi dell'art.134 c. 3 dlgs 267/2000, in quanto decorsi senza reclami 15 giorni dalla pubblicazione.
- ai sensi dell'art.134 c. 4 dlgs 267/2000, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

copia conforme all'originale

Li _____

IL SEGRETARIO COM.le

Condofari, li _____

Il Segretario Comunale

COPIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 27/06/2008

OGGETTO: Approvazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ed allegati.

N 450 del registro
delle deliberazioni

Inviata al Dipartimento
Def. ...
il ...

Inviata al
Consiglio Regionale
Il _____

Inviata alla
Corte dei Conti
Il _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1 Agazio LOIERO Presidente		X
2 Domenico CERSOSIMO Vice Presidente	X	
e gli Assessori	=====	=====
3 Carmela FRASCA'		X
4 Luigi INCARNATO	X	
5 Mario MAIOLO		X
6 Demetrio NACCARI CARLIZZI	X	
7 Mario PIRILLO		X
8 Vincenzo SPAZIANTE	X	
9 Francesco SULLA	X	
10 Michelangelo TRIPODI	X	
11.		

Assiste il Segretario Consigliere dr. ^{ANTONIO CANTAFORA} Nicola Durante

Delibera N _____ del _____
Cap. _____ Bilancio _____

STANZIAMENTO
 VARIAZIONI + O -
 TOTALE
 IMPEGNI ASSUNTI
 DISPONIBILITÀ
 IMPORTO PRESENTE IMPEGNO
 IMPEGNO N. _____ DEL _____

Euro _____
 Euro _____
 Euro _____
 Euro _____
 Euro _____

Il Dirigente di Settore
 IL DIRIGENTE DI SETTORE
 Dott. For. Giuseppe Oliva
 Il Dirigente di Servizio

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il R.D. 30/12/1923 n. 3267 relativo a *“Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”*;

VISTO il R.D. 16/05/1926 n. 1126 di *“Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, concernente riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”*;

VISTA la Legge 18 aprile 1926 n° 731 *“Istituzione dei consigli provinciali dell'economia”*;

VISTO il D.Lgs. Lgt. 21 settembre 1944 n° 315 *“Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria”*;

VISTO il DPR 24 luglio 1977 n° 616 *“attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n° 382”*;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 così come integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n° 357, concernente l'attuazione della direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della fauna selvatica”*;

VISTO il D.to L.vo 18 marzo 2001 n° 227 *“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della Legge 5/3/2001 n° 57”*;

CONSIDERATO che le normative di cui agli artt. 181 e 182 del RDL 3267 del 30/12/23, agli artt. 186-187-188-189-190-191-192 e 193 del RDL 1126 del 16/05/1926, all'art. 35 della Legge 731 del 18/04/1926, al D.Lgs.Lgt. 315 del 21/09/44 ed all'art. 69 del DPR 616 del 24/07/77 dettano, tra l'altro, disposizioni relative all'applicazione del vincolo idrogeologico da parte delle regioni;

CONSIDERATO che la Regione Calabria si è già dotata del Piano Forestale regionale, approvato con D.G.R. n° 701 del 9/11/2007, quale strumento di coerenza degli interventi in ambito Forestale e che è in corso la redazione di una proposta di legge regionale in materia forestale;

CONSIDERATO altresì che, per effetto delle intervenute modifiche legislative nonché della pianificazione forestale regionale, si è reso necessario procedere alla riformulazione delle precedenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ed allegati, in quanto ritenute tecnicamente superate, la cui applicazione è estesa su tutto il territorio regionale, in sostituzione delle precedenti norme adottate dal CFS la cui applicazione era, peraltro, riferita agli ambiti provinciali;

UDITA la relazione dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione che conferma l'esigenza per la Regione, di dotarsi delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e dei suoi allegati, che costituiscono parte integrante della

presente deliberazione, redatte dal Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione tenendo conto dei pareri, delle osservazioni e delle proposte formulate dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali, dall'Ordine Regionale degli Agronomi e Forestali, dal Corpo Forestale dello Stato, opportunamente sentiti sulla bozza redatta dal Dipartimento;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo, Prof. Mario PIRILLO, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto al competente Settore a voti unanimi, *RELAZIONE ASS. SPAZIANTE*

DELIBERA

la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto intendendosi, in questa parte, integralmente richiamata e trascritta.

- di approvare, in sostituzione delle precedenti norme, le allegate Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale la cui applicazione è estesa all'ambito regionale, oltre che:
 - ✓ "Allegato A" - *riguardante la regolamentazione per la costituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive;*
 - ✓ "Allegato B" - *schema Capitolato d'Oneri per la vendita dei boschi dei comuni e degli Enti Pubblici;*
 - ✓ "Tabella A" - *tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui, e tagliate in violazione alle PMPF;*
 - ✓ "Tab. "B" - *tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori dei prodotti utilizzati in violazione delle PMPF nei boschi cedui (esclusi i prodotti contemplati nella Tab. A) nonché la tariffa per l'applicazione del valore del fieno normale e dei cespuglietti di erica;*
- di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento n° 6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione" l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- è fatto obbligo di dare la massima diffusione e conoscenza delle norme che con il presente atto si approvano.
- Di dare atto che le presenti norme entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE


competente Servizio Area Territoriale, il quale Srecise modalità Ser impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti. ell'esecuzione delle oSere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruSSi, se in buone condizioni vegetative, nonchp gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta. Il proprietario o il consegnatario del Sascolo q tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, etc.) .

3. I ei territori saldi Sercorsi da incendi l'esercizio del Sascolo q vietato per almeno 5 anni dall'evento.
4. Per le violazioni al comma 1 lettera a), b), f), g), e h) ed al comma 3 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettera e) della Legge 950/67, mentre per le violazioni di cui al comma 1 alle lettere c) e d), ed al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 13

Pascolo nei boschi

1. Il Sascolo nei boschi q regolamentato come segue:
 - a. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino q vietato Ser un Seriodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino e equino per il periodo di 6 anni dopo il taglio;
 - b. nelle fustaie il pascolo degli animali ovini e suini q vietato Srima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m e Tuello degli animali bovini e eTuini Srima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m;
 - c. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il Sascolo q vietato;
 - d. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troSSo radi o deSerienti, il Sascolo q vietato per 10 anni e fino a quando il competente Servizio Area Territoriale non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
 - e. nei boschi chiusi al Sascolo q vietato far transitare o comunTue immettere animali;
 - f. il Sascolo delle caSre q vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
 - g. la custodia del bestiame deve essere affidata a Sastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non Sossono essere affidati Siù di 50 caSi di bestiame grosso o Siù di 100 caSi di bestiame minuto.
 - h. Chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione al compente Servizio Area Territoriale con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; lo stesso Ufficio, entro 45 giorni, dovrà esSrimersi nel merito, ferma restando la facoltà di Srescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare sosSendere l'attività già autorizzata, Tualora si verifichino danni al suolo ed al soprassuolo.
2. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e nel caso si verifichino danni ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.



COMUNE DI CONDOFURI

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

- Via Croce, 89030 Condofuri (RC) - Tel. 0965/7279223 - 7279227 - 720602 - Fax 0965/720632 - C.C.P. 12464897

e-mail: comune@condofuri.net - Codice Fiscale - 00162630800 - sito: www.condofuri.net

Allegato alla delibera CC. n. 9/2010

**OGGETTO: SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO E
DELL'AFFITTO DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
PER USO PASCOLO**

CONDOFURI li *29/04/2010*

IL RESPONSABILE



Comune di Condofuri
Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'USO E DELL'AFFITTO DEI TERRENI DI
PROPRIETA' DEL COMUNE PER USO PASCOLO.

CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1

I beni boschivi pastorali, del Comune possono essere dati in affitto secondo le norme del presente Regolamento.

L'affitto di detti beni deve essere destinato prioritariamente a pascolo.

ART. 2

L'aggiudicazione dell'affitto avverrà su richiesta.

ART. 3

Il corrispettivo annuo per l'affitto resta convenuto ad € 50,00 per ettaro .

ART. 4

L'affitto avviene, previa delimitazione della zona da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, conforme al piano di pascolo autorizzato dalle competenti autorità, a corpo e non a misura, nello stato e grado in cui il pascolo si trova all'inizio della modificazione. L'affitto è previsto per i cittadini residenti nel comune di Condofuri o nei comuni confinanti. Lo stesso si estende al solo godimento del pascolo e l'Amministrazione Comunale né indicherà in luogo le eventuali zone riservate ed i confini che dovranno essere rispettati.

ART. 5

Compite le formalità legate all'affitto l'affittuario resta vincolato alla stretta osservanza di tutte le condizioni imposte dal Regolamento e di quelle previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

ART. 6

Entro dieci giorni dalla data di assegnazione l'affittuario dovrà versare, a saldo, il prezzo stabilito. In caso di inadempienza, lo stesso si intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto, perderà i depositi effettuati e sarà responsabile di ogni danno che potesse arrecare all'Amministrazione Comunale .

ART. 7

Per qualsiasi danno o risarcimento derivante da inadempienza o incuria del conduttore, l'Amministrazione Comunale, previa notifica all'affittuario, della causa e dell'ammontare del risarcimento, esigerà il risarcimento dovuto, nel termine di quindici giorni dalla notifica.

ART. 8

L'affittuario non potrà eseguire nessuna opera, né scavo, né impianti di condutture idriche, irrigue, elettriche, teleferiche, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e non potrà apporre recinzioni, né chiudere fonti di acqua e/o strade, mulattiere. I trasgressori saranno passibili di una sanzione amministrativa di € 150,00 sempreché il fatto non costituisca reato.

ART. 9

E' vietato asportare dal pascolo le deizioni degli animali ; è vietato altresì l'accensione di fuochi nel bosco (anche per riscaldare vivande) la sramutura di alberi per procurare frasche al bestiame pascolante; sono vietati il disboscamento e l'asporto di piante o legname dal pascolo in affitto, ed è altresì vietato il pascolo per il tempo stabilito dalle leggi vigenti nelle zone dove si dovessero sviluppare incendi

ART. 10

Se il pascolo non viene condotto direttamente dall'affittuario, ma mediante incaricato della custodia e sorveglianza del bestiame, il titolare della concessione di pascolo dovrà comunicare, preventivamente, all'Amministrazione Comunale le generalità dell'incaricato preposto al pascolo. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei di età non inferiore ai 16 anni, non possono essere affidati più di cento capi di bestiame minuto o di cinquanta capre, oppure venti capi di bestiame grosso.

L'Amministrazione Comunale si riserva di accettare il nominativo comunicato. In ogni caso l'affittuario è responsabile in solido del comportamento, anche dannoso, dell'accompagnatore sorvegliante del gregge e di tutti i danni che a seguito del pascolo, possono essere arrecati al soprassuolo boschivo.

ART. 11

E' assolutamente vietato condurre nel pascolo bestiame affetto da malattie contagiose. Comunque, i capi del bestiame condotti al pascolo dovranno essere muniti di certificazione che ne attesti l'immunità da malattie contagiose e dovranno essere munite di campane, una per ogni dieci capi.

ART. 12

E' vietato immettere al pascolo capi di bestiame in più di quelli stabiliti nella lida pascolo. Per ogni animale immesso in più l'affittuario pagherà una sanzione di € 25,00 (dicinci) per ogni capo adulto e per ogni giornata di pascolo, salvo il ragguglio di quattro ovini e due caprini o quattro suini oppure due allievi di bestiame grosso per ciascun capo bovino adulto.

ART. 13

Il contratto avrà durata annuale. Alla scadenza del contratto, il conduttore dovrà presentarsi nel termine fissato dal sindaco, per la riconsegna del pascolo. In caso di inadempienza all'invito, l'affittuario sarà passibile di una sanzione di € 20,00 per ogni giorno di ritardo fissato alla data di consegna.

ART. 14

I contratti saranno stipulati tenendo conto del piano di pascolo concertato tra il comune e le competenti autorità forestali e Ente Parco.

ART. 15

L'affitto convenuto dovrà pagarsi in valuta legale ed in unica soluzione, alla data stabilita, con versamento alla tesoreria comunale.

In caso di ritardo il locatore sarà assoggettato ad un interesse di mora del 5%, trascorso un mese dalla scadenza fissata contrattualmente per il pagamento dell'affitto, senza che il canone sia stato versato, l'affittuario sarà decaduto dal contratto senza formalità legali, con la sola disdetta, notificata dal Messo Comunale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento al R.D. 14/04/1910 n. 639

ART. 16

Nessun motivo, sia pure di forza maggiore, potrà esimere il conduttore dal pagamento integrale dell'affitto.

ART 17

E' fatto divieto, a quanti non i regola con il presente, di esercitare il pascolo nei beni boschivi dichiarati pastorali del comune.

I trasgressori saranno passibili di una sanzione amministrativa di € 200,00.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.